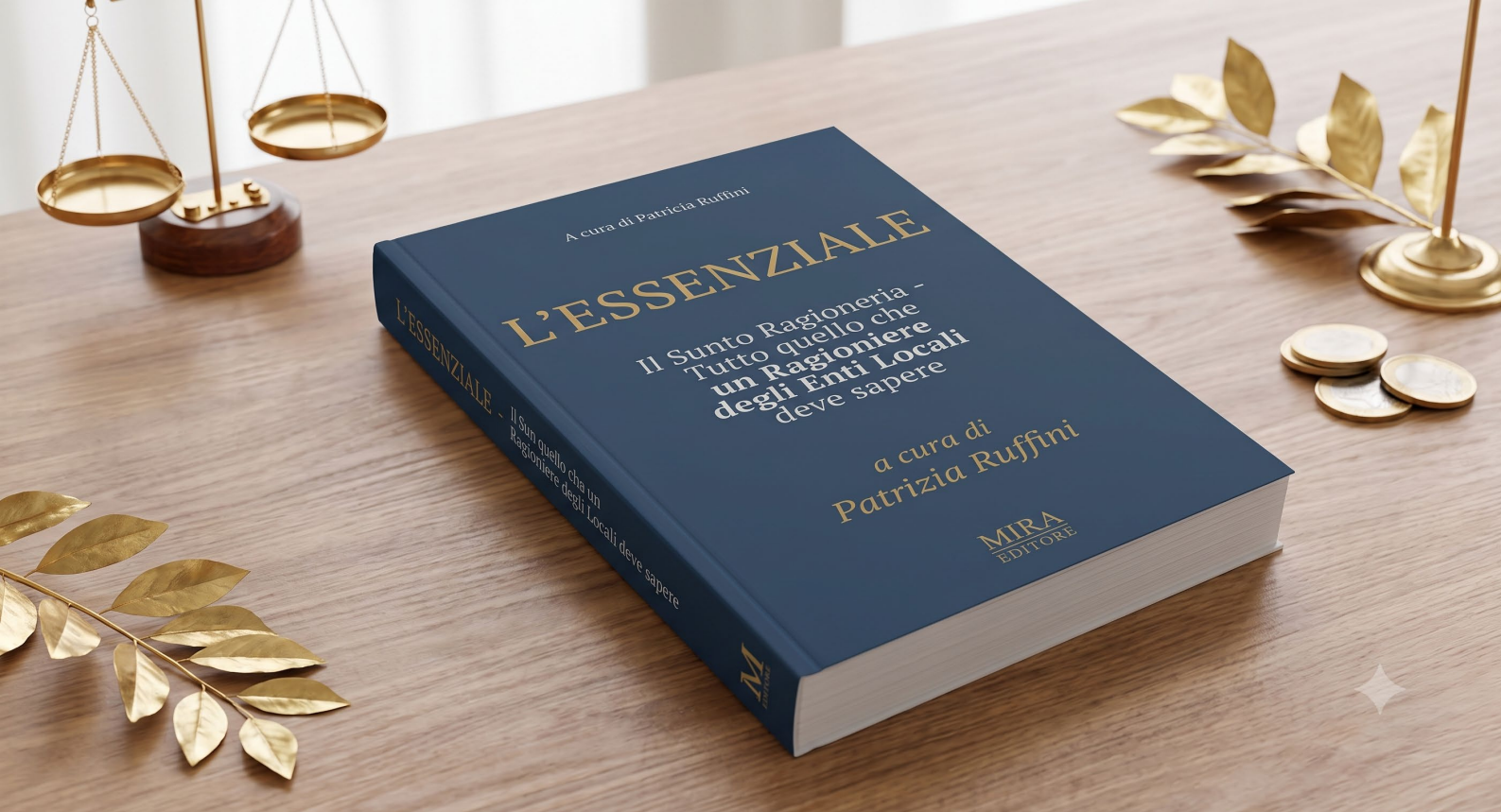




IL SUNTO RAGIONERIA N. 36 DEL 28 SETTEMBRE 2026

L'apertura del numero è dedicata al D.Lgs. 147/2026 che attua la delega fiscale e rivoluziona la gestione dei tributi locali. Il provvedimento impone un approfondimento congiunto tra Uffici Tributi e Servizi Finanziari per l'adeguamento regolamentare. Tra le novità spicca la promozione della compliance, con l'introduzione di avvisi bonari e comunicazioni preventive ai contribuenti. Gli enti locali entrano nel Codice della crisi d'imposta per gestire accordi di ristrutturazione del debito e pagamenti dilazionati. Sul fronte dei singoli tributi cambiano le scadenze: dichiarazione IMU solo telematica entro il 30 giugno e TARI a 90 giorni. Sempre sul CUP scatta l'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo, con sanatoria entro il 31 ottobre per il 2021-2025. Dal 2027 si rinnoverà il quadro sanzionatorio per IMU, TARI e imposta di soggiorno, mentre fino al 2028 i Comuni incassano il 100% dell'accertamento. Resta aperto il confronto ANCI-MEF sui nodi irrisolti della compartecipazione IRPEF e della fiscalizzazione dei trasferimenti TPL.

Sommario

SCADENZARIO	3
ATTUALITA' DI RILIEVO	3
Rassegna. Il deficit resta al 3,1%, ecco le conseguenze su energia, difesa e legge di bilancio.....	3
CONTABILITA'	4
Corte dei Conti. Vademecum dei conti giudiziali	4
Rassegna. Bilanci 2027-2029, nella Bdap debutta la colonna sul metodo accelerato del Fcde.....	4
Corte dei Conti. Conto giudiziale e partecipazioni dell'ente locale: obbligo di valutazione al patrimonio netto	5
Rassegna. Rottamazione quinquies: come sanare debiti locali su Imu, Tari, multe e bollo auto in 1.500 enti. Ecco l'elenco.....	5
Corte dei Conti. Limiti della cassa economale e condanna del contabile per acquisti di arredi privi di urgenza	6
Conferenza Stato-Città. Fabbisogni standard 2026 e TARI scuole: parere favorevole in Conferenza Stato-Città.....	6
Corte dei Conti. Rapporti di tesoreria negli enti locali: la giurisdizione della Corte dei Conti sulle pretese restitutorie degli istituti di credito	7
GU. Capacità fiscale per singolo comune per l'anno 2026	7
Corte dei Conti. Società partecipate e bilancio degli enti locali: l'obbligo di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	7
RISORSE	8

GU. Ripartizione e criteri dei fondi otto per mille per l'edilizia scolastica	8
Ministero dell'Interno. Irpef 5 per mille: assegnazioni disposte nell'anno 2025	8
ANCI. SINFI 2026, al via il progetto "Supporto ai Comuni" per la digitalizzazione delle infrastrutture.....	8
Ministero dell'Interno. Anticipazione del 90% sui rimborsi per le consultazioni elettorali di marzo 2026.....	9
Ministero dell'Interno. Rendicontazione TBEL anno 2026: contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva annualità 2017-2023	9
PNRR	11
Rassegna. Il Pnrr va in porto, ora è caccia ai residui per la manovra	11
TRIBUTI.....	12
ANCI. Fiscalità locale, Anci-IFEL: nella nota di lettura le novità del decreto legislativo 147/2026.....	12
Giustizia Tributaria. TARI e chiusura stagionale: il tributo scatta se si mantiene la disponibilità dell'immobile	13
FISCALE.....	14
Rassegna. Accordi di cooperazione tra enti, i trasferimenti finanziari non sono soggetti a Iva	14
PERSONALE.....	15
Corte dei Conti. Incompatibilità dei premi assicurativi per colpa grave dei dipendenti a carico dell'ente locale	15
Corte di Cassazione. Progressioni di carriera e scorrimento graduatorie nella PA: vincoli di bilancio e discrezionalità dell'ente.....	15
Ministero dell'Interno. Formazione obbligatoria per i vicesegretari comunali.....	15
ARAN. Ultimi orientamenti applicativi	16
ANAC. Ritorsioni verso il dipendente comunale, sanzione di 10.000 euro al Segretario Generale.....	18
PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI	19
Rassegna. L'abbandono della pretesa creditoria dell'ente sull'in house produce un effetto patrimoniale non neutrale.....	19
Corte dei Conti. Partecipazione a società turistiche: obbligo di motivazione analitica per i Comuni	20
VARIE	21
Rassegna. Trasparenza degli enti locali, entro mercoledì le risposte alle contestazioni di Anac	21
DIPE. CUP non visibile su OpenCUP: chiarimenti per le procedure su MePA	21
Ministero dell'Interno. Nomina del presidente del consiglio nei piccoli comuni: rispetto dei termini statutari e vincoli di mandato	21
Ministero dell'Interno. Costituzione di gruppi consiliari monopersonali: la tassatività delle deroghe nei regolamenti locali.....	21
ANAC. Generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da luglio ad agosto 2026	22
ANAC. Stazioni appaltanti, 3.967 qualificate a metà del 2026.....	22
ANAC. Attestazioni OIV 2024: rinvio del termine al 31 ottobre per la compilazione del questionario	22
Ministero dell'Interno. Convocazione del consiglio su richiesta della minoranza: obbligo di adempimento e poteri sostitutivi del Prefetto.....	22
MEF. Applicativo Immobili: la rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici riferiti al 31/12/2025 proseguirà anche dopo il 30 settembre 2026	22
UPI. MEF, Consip e UPI, rafforzano la collaborazione per gli acquisti pubblici delle Province	23

SCADENZARIO

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

ATTUALITA' DI RILIEVO

Rassegna. Il deficit resta al 3,1%, ecco le conseguenze su energia, difesa e legge di bilancio

In una replica precisa della vicenda di aprile, le tabelle dei conti economici nazionali aggiornate ieri dall'Istat tornano a gelare le speranze del Governo di un'uscita anticipata dalla procedura Ue per disavanzi eccessivi. L'addio al braccio correttivo del Patto potrà arrivare «nel 2027 coerentemente con i dati già espressi nel Dfp», commenta il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo aver preso atto «non senza rammarico» dei nuovi numeri dell'Istituto di statistica.

Il Pil migliora, ma non basta

La partita sul 2025 si chiude infatti con un deficit che rimane al 3,1% del Pil (al 3,06%, a esser precisi), e anzi cresce di 335 milioni nel confronto con i calcoli di aprile invece di perdere i circa 1,7 miliardi necessari a scendere sotto il 3%. Questa volta non c'entra il Superbonus, che aveva già dispiegato in pieno i propri effetti in primavera; ma la sorpresa arriva da spese per investimenti che hanno fatto crescere di 2,89 miliardi il totale delle uscite in conto capitale (si veda l'articolo sotto). Con queste premesse, per ragioni matematiche banali, nulla può la revisione al rialzo del Pil, che porta al +1,1% (dal +0,8% calcolato finora) la crescita 2024 e al +0,6% (dal +0,5%) quella dello scorso anno.

Le ricadute

Ma più delle cause, ora sulle scelte, imminenti, del Governo pesano le conseguenze dei dati Istat. Le più dirette investono in pieno l'extradeficit permesso dalla clausola di salvaguardia nazionale del Patto Ue, impiegabile per l'energia oltre che per la difesa dopo l'estensione chiesta e ottenuta dall'Italia. Il 5 agosto Giorgetti aveva prospettato al Parlamento l'attivazione integrale dei circa 36 miliardi di disavanzo, divisi fra 14 miliardi per gli investimenti verdi (lo 0,6% del Pil degli anni di riferimento) e 22 miliardi (lo 0,9% del Pil) per sicurezza e riarmo.

Extradeficit in bilico

La permanenza del Paese in procedura complica il percorso. Le regole Ue permettono infatti di escludere l'extradeficit dai calcoli sui saldi di finanza pubblica, e non solo dal tetto alla spesa primaria, unicamente ai Paesi fuori dal braccio correttivo del Patto. Ora, di conseguenza, la conferma delle ipotesi di agosto rischierebbe di rimandare al 2029 il ritorno dell'indebitamento netto italiano sotto al 3%, e quindi al 2030 l'uscita dalla procedura: archiviando l'obiettivo fissato nei programmi di finanza pubblica concordati con la Ue, e spostando molto in avanti il traguardo del lungo percorso di risanamento avviato nel 2022, quando il disavanzo era all'8,1%.

Non solo difesa

La conferma del deficit al 3,1% alza quindi un ostacolo non indifferente in una strada che molti, fra Governo e maggioranza, avevano deciso di imboccare riluttanti, soprattutto nel filone dedicato alla difesa: tema cruciale in un'Europa agitata dalle minacce crescenti di attacchi ibridi da parte russa, ma indigesto a larghi settori dell'opinione pubblica e quindi scivoloso mentre si avvicinano elezioni politiche dall'esito incerto.

Ma a tornare al centro delle valutazioni non è solo l'idea di impegnarsi per miliardi nella difesa, dando argomenti a un'opposizione che va da Vannacci ai Cinque Stelle passando per Avs e ampi settori del Pd. Riflessioni simili si sviluppano intorno al dossier energia: anch'esso strategico, ma legato a investimenti strutturali, dalle pompe di calore alle infrastrutture di approvvigionamento, destinati a far sentire i propri effetti fra molto tempo, mentre i prezzi si incendiano ora.

I suggerimenti di Bruxelles

Il problema risuona anche a Bruxelles. Dove ieri la Commissione ha spiegato per bocca di un portavoce che «la questione non è bianco o nero», ma «presenta diverse sfaccettature». La principale riguarda l'entità dell'extradeficit attivabile. L'ultimo documento di finanza pubblica

prevede per l'Italia un disavanzo del 2,8% nel 2027 e del 2,5% nel 2028. Nei prossimi due anni, quindi, la deroga potrebbe essere attivata per 7 decimali cumulati di Pil (17 miliardi in tutto) senza sfiorare il tetto del 3%. E i calcoli aggiornati nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) atteso a uno dei prossimi consigli dei ministri potrebbero offrire qualche spazio aggiuntivo. L'Istat ha rivisto al rialzo la crescita del 2024 e 2025, e il Dpfp farà lo stesso per il 2026, indicando per il Pil reale un aumento intorno all'1% e una dinamica ancora più vivace del prodotto nominale gonfiato dall'inflazione. Tanto dice il quadro macroeconomico inviato all'Ufficio parlamentare di bilancio, che ieri ha comunicato di aver trasmesso al ministero dell'Economia i propri rilievi: relativi, però, agli anni futuri, nella dialettica consueta che precede nella validazione.

La manovra

Negli equilibri delicati dei tendenziali di finanza pubblica, la stessa corsa dei prezzi che gonfia il Pil nominale e le entrate dell'Iva soffia però anche nelle vele delle spese per interessi, pensioni e assegno unico (le voci indicizzate).

Non arriveranno dal quadro macro, insomma, i margini risolutivi per la manovra, che dovrà poggiare su nuove coperture oltre che sui risparmi dalle spese Pnrr, in via di definizione. E, specularmente, non è la mancata uscita dalla procedura a tagliare le gambe alla legge di bilancio.

Al netto delle molte narrazioni politiche di queste settimane, rivelatesi controproducenti, il braccio preventivo è sostanzialmente irrilevante per le misure ordinarie di politica economica. La procedura è infatti sospesa per i Paesi che, come l'Italia, hanno rispettato fin qui i tetti alla spesa primaria, quindi non comporta oggi "sanzioni" che si spengano con la sua chiusura.

Lo scenario può cambiare con un'attivazione della clausola in grado di caricare sull'extradeficit spese per difesa ed energia già previste dai tendenziali, in un gioco di sponda che per questa via libererebbe risorse come ha fatto lo scorso anno la rimodulazione del Pnrr. Ma per il momento l'ipotesi è teorica, perché manca tra l'altro la definizione puntuale degli interventi finanziabili con l'extradeficit: comunque attivabile, con tutte le cautele viste sopra, dai Paesi in procedura.

Leggi l'[articolo](#).

CONTABILITA'

Corte dei Conti. Vademecum dei conti giudiziali

Il Vademecum dei conti giudiziali illustra la normativa di riferimento e le prassi applicative in materia di conti giudiziali e costituisce uno strumento operativo a supporto degli enti e delle pubbliche amministrazioni per la corretta gestione dei relativi adempimenti.

L'aggiornamento del 2026 recepisce le principali novità tecniche e normative emerse nel corso dell'ultimo anno e fornisce ulteriori indicazioni operative per la corretta gestione dei conti giudiziali, anche al fine di semplificare gli adempimenti richiesti agli enti e alle pubbliche amministrazioni.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Bilanci 2027-2029, nella Bdap debutta la colonna sul metodo accelerato del Fcde

Di Patrizia Ruffini

Per i servizi finanziari degli enti locali prende il via la programmazione del bilancio 2027-2029. Dal 15 settembre è aperta la finestra per la trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) dei bilanci di previsione del prossimo triennio. Il passaggio porta con sé una novità che interessa direttamente il Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde): le nuove regole della contabilità armonizzata introducono una specifica colonna per segnalare l'eventuale applicazione del metodo accelerato di calcolo. La modifica discende dal decreto Mef 16 marzo 2026, che ha aggiornato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria in attuazione dell'articolo 1, comma 659, della [legge 199/2025](#).

La nuova colonna «e» dell'Allegato C al bilancio di previsione è riservata a Comuni, Province, Città

metropolitane e Unioni di Comuni che abbiano calcolato il Fcde di una o più entrate applicando il nuovo metodo previsto dal paragrafo 3.3-bis dell'Allegato 4/2 al [dlgs 118/2011](#). L'indicazione deve essere effettuata con «SÌ» o «NO» per ciascuna tipologia di entrata. Il «SÌ» va riportato anche quando il metodo accelerato è stato applicato soltanto a una o più entrate comprese nella stessa tipologia.

Il meccanismo consente agli enti che hanno registrato un miglioramento della capacità di riscossione e hanno formalmente attivato un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale tale miglioramento, di determinare il Fcde stanziato nel bilancio di previsione sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato il miglioramento, anziché applicare il metodo ordinario. La prima applicazione è stata consentita in sede di assestamento del bilancio 2026-2028.

Per chi non abbia già utilizzato questa possibilità, la prima applicazione può ora avvenire con i bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031. Non sarà invece possibile introdurre per la prima volta il metodo accelerato negli assestamenti successivi a quello 2026-2028. La scelta va dunque impostata già nella fase di costruzione del bilancio, sulla base delle condizioni previste dalla disciplina.

La novità si inserisce nel più ampio aggiornamento delle regole tecniche della Bdap. La versione 48 delle regole tecniche di trasmissione, pubblicata il 24 luglio 2026, aggiorna la tassonomia dei bilanci armonizzati e costituisce il riferimento per le nuove trasmissioni.

Sul versante delle codifiche di bilancio interviene inoltre il decreto Mef 8 settembre 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre, che aggiorna gli allegati al Dlgs 118/2011. Tra le modifiche rientra l'adeguamento delle codifiche relative al canone unico patrimoniale, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, in coerenza con la natura tributaria dell'entrata. Le nuove codifiche si applicano al bilancio di previsione 2027-2029.

Dal 15 settembre è infine disponibile sulla Bdap anche la trasmissione del Budget economico 2027 per gli enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale, secondo le modalità previste per il relativo schema.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Conto giudiziale e partecipazioni dell'ente locale: obbligo di valutazione al patrimonio netto

Nel conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli, le partecipazioni azionarie dell'ente locale devono essere iscritte al valore del patrimonio netto e non al valore nominale.

La magistratura contabile ha chiarito che, in conformità ai principi della contabilità economico-patrimoniale applicati agli enti territoriali, la valutazione sulla base della frazione di patrimonio netto è l'unico criterio idoneo a garantire la regolarità del conto e l'allineamento con le scritture dello stato patrimoniale dell'ente. Il valore nominale rappresenta infatti una grandezza statica e meramente formale, inidonea a riflettere le reali fluttuazioni economiche e finanziarie della società nel corso del tempo.

Poiché il giudizio di conto deve rappresentare non soltanto la consistenza originaria dei titoli presi in consegna, ma anche le loro successive variazioni di valore, il patrimonio netto si configura come la grandezza contabile di riferimento. Essa misura la differenza tra attività e passività della società partecipata ed evolve in relazione ai risultati d'esercizio, offrendo un'informazione attendibile sulla solidità gestionale, sull'equilibrio patrimoniale e sull'effettivo valore dei beni affidati alla custodia dell'agente contabile. L'adozione del valore nominale altera la veridicità del documento contabile e ne impedisce l'approvazione e il conseguente scarico dell'agente.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Rottamazione quinquies: come sanare debiti locali su Imu, Tari, multe e bollo auto in 1.500 enti. Ecco l'elenco

Agenzia delle Entrate Riscossione pubblica l'elenco in cui sarà possibile la rottamazione quinquies

dei vecchi debiti. Ci sono 1.481 Comuni, 5 Regioni, 11 Province e città metropolitane, 4 Unioni di comuni

Il conto alla rovescia per la rottamazione quinquies delle entrate locali è cominciato. Per Imu, Tari, multe e bollo auto si apre la porta della sanatoria. In corso ci sono circa 1.500 enti in cui sarà possibile la rottamazione quinquies: 1.481 enti territoriali, di cui 1.465 Comuni, 5 Regioni e 11 Province e città metropolitane.

A pubblicare l'elenco è stata l'agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) che, pur non essendo tenuta per obblighi di legge, ha messo a disposizione la lista per consentire ai contribuenti di capire se sono interessati dalla definizione agevolata. La tabella riporta la denominazione degli enti e l'indicazione di eventuali soggetti terzi che, per conto degli stessi enti, hanno affidato ad agenzia delle entrate Riscossione (Ader) carichi rientranti nella definizione agevolata.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Limiti della cassa economale e condanna del contabile per acquisti di arredi privi di urgenza

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania ha dichiarato l'irregolarità del conto giudiziale di un economo comunale relativo alla gestione della cassa economale per l'anno 2023. Il giudice contabile ha ribadito che la gestione economale ha natura eccezionale e derogatoria rispetto all'ordinario procedimento finanziario di spesa, essendo destinata esclusivamente ad acquisti minimi, imprevisi e urgenti necessari al funzionamento degli uffici.

Nel merito delle contestazioni, la Corte ha ritenuto superabili le irregolarità relative all'assenza della richiesta preventiva o all'uso di scontrini non parlanti laddove i buoni d'ordine risultassero confirmati dall'economista e dal responsabile del servizio, con attestazione della regolare fornitura. Sono state inoltre esenti da addebito le spese ricorrenti o prevedibili (come cancelleria, pulizie, rappresentanza e manutenzione automezzi) in ragione della sussistenza di prassi interne consolidate che hanno attenuato l'elemento soggettivo della colpa grave, pur confermandone la contrarietà alle norme di contabilità pubblica che ne imporrebbero la gestione tramite ordinari capitoli di bilancio.

È stata invece accertata la responsabilità contabile con condanna al rimborso delle somme per gli acquisti di elementi di arredo d'ufficio e vestiario non previsti dal regolamento economale, in quanto beni privi dei requisiti di urgenza e imprevedibilità e del tutto estranei alle fattispecie di spesa ammissibili mediante cassa economale.

Leggi l'[articolo](#).

Conferenza Stato-Città. Fabbisogni standard 2026 e TARI scuole: parere favorevole in Conferenza Stato-Città

Ieri, 23 settembre 2026, il Sottosegretario di Stato con delega agli Enti Locali On. Wanda Ferro ha presieduto la seduta ordinaria della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali.

In apertura, ANCI ed UPI hanno espresso il rispettivo parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per il 2026, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario ed il fabbisogno standard complessivo per le province e le città metropolitane delle predette regioni. Le rappresentanze degli Enti Locali si sono poi espresse positivamente anche in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nota metodologica relativa all'aggiornamento della base dati, a metodologia invariata, dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario, per il 2026, e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni di istruzione pubblica,

alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente–servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale–servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale al netto del servizio di asili nido.

ANCI ed UPI hanno poi condiviso la proposta di delibera con cui viene data attuazione, per l'anno 2026, al punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione e del merito per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Rapporti di tesoreria negli enti locali: la giurisdizione della Corte dei Conti sulle pretese restitutorie degli istituti di credito

La Corte dei Conti ha riaffermato la propria giurisdizione in materia di contabilità pubblica nei giudizi relativi ai rapporti tra enti locali e istituti di credito affidatari del servizio di tesoreria, precisando i limiti di gestione della massa passiva in caso di dissesto finanziario.

La controversia trae origine dal mancato rimborso di un'anticipazione di cassa erogata dal tesoriere e dalle relative competenze maturate, somme che l'organo straordinario di liquidazione aveva preteso di ridurre nell'ambito della procedura semplificata di dissesto. A seguito di declaratorie di difetto di giurisdizione da parte sia del giudice amministrativo sia di quello ordinario, la causa è stata riassunta dinanzi alla magistratura contabile.

In via preliminare, il collegio ha confermato il proprio radicamento giurisdizionale, evidenziando come la fattispecie investa la verifica dei rapporti di dare e avere tra l'agente contabile e l'amministrazione, trattandosi di risorse pubbliche e di un rapporto gestorio retto da rigidi schemi procedurali di bilancio. Contestualmente, la sentenza ha stabilito l'estromissione dal giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, poiché la sua legittimazione passiva è limitata alle sole azioni esecutive e cessa comunque con la conclusione della procedura e l'approvazione del rendiconto; per le azioni di cognizione volte ad accertare la consistenza del credito la legittimazione spetta unicamente all'ente locale, che non perde la capacità processuale.

Nel merito, i giudici contabili hanno accolto la domanda dell'istituto di credito per inadempimento contrattuale. L'anticipazione di tesoreria non costituisce una forma d'indebitamento ma un finanziamento a breve termine destinato a sopperire a temporanee esigenze di cassa. Di conseguenza, il mancato rientro della linea di credito alla scadenza o alla cessazione del servizio integra una palese violazione della convenzione di tesoreria. L'ente locale è stato quindi condannato alla restituzione integrale delle somme anticipate e al pagamento dei compensi maturati, oltre al ricongiungimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Leggi l'[articolo](#).

GU. Capacità fiscale per singolo comune per l'anno 2026

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.217 del 18 settembre 2026 il Decreto 31 agosto 2026 "Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2026".

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Società partecipate e bilancio degli enti locali: l'obbligo di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

La Corte dei Conti affronta le irregolarità finanziarie riscontrate nel rendiconto di gestione del 2024 di un ente locale, soffermandosi in particolare sulla gestione dei crediti e sui meccanismi di

prevenzione del rischio di inesigibilità.

Viene evidenziato come le basse percentuali di riscossione e la presenza di crediti risalenti nel tempo richiedano un'azione di recupero più tempestiva, oltre a un prudente accantonamento nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. La decisione ribadisce che anche i crediti vantati nei confronti di società partecipate in house non possono essere esclusi da tale accantonamento per il solo fatto della natura pubblica del debitore, poiché l'omissione altera i principi di veridicità e prudenza del bilancio, sovrastimando artificialmente l'avanzo di amministrazione disponibile.

Oltre alla gestione dei residui attivi, la deliberazione rileva errori di classificazione contabile per le entrate derivanti dal personale in convenzione e la mancata conformità alle regole di gestione del fondo per il trattamento accessorio. Infine, viene accertata la violazione delle norme che impongono la definizione di specifici obiettivi sul rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, i quali devono essere necessariamente assegnati ai responsabili dei servizi per condizionare almeno il trenta per cento della loro retribuzione di risultato. L'amministrazione viene conseguentemente invitata a proseguire con le azioni correttive e a velocizzare la riscossione delle proprie entrate.

Leggi l'[articolo](#).

RISORSE

GU. Ripartizione e criteri dei fondi otto per mille per l'edilizia scolastica

Nella G.U. n. 219 del 21 settembre è stato pubblicato il D.M. 21 agosto 2026, che destina oltre 114 milioni di euro (risorse dell'otto per mille a gestione statale per le annualità 2023 e 2024) a interventi urgenti di edilizia scolastica.

I fondi sono suddivisi in parti uguali tra tre macro-aree geografiche (Nord, Centro e Isole, Sud) e saranno assegnati tramite avvisi pubblici per un importo massimo di 1 milione di euro a progetto. La priorità è attribuita agli interventi straordinari per eventi calamitosi, adeguamento sismico, ripristino dell'agibilità e messa in sicurezza degli edifici per garantire la continuità didattica.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Irpef 5 per mille: assegnazioni disposte nell'anno 2025

Pubblicati dal Ministero dell'Interno gli elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell'anno 2025.

Rendiconti trasmessi dai comuni che hanno ricevuto contributi per importi superiori a 20.000 Euro per l'anno finanziario 2024. Anno d'imposta 2023.

[Link](#) per consultare gli elenchi.

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. SINFI 2026, al via il progetto "Supporto ai Comuni" per la digitalizzazione delle infrastrutture

È operativo il nuovo progetto SINFI 2026 "Supporto ai Comuni", rivolto ai Comuni con popolazione fino a 50mila abitanti e realizzato con il supporto di Infratel Italia. L'iniziativa è finalizzata alla raccolta, produzione e digitalizzazione dei dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo e del soprasuolo di competenza comunale, con successivo caricamento sul Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

Grazie al supporto tecnico di Infratel Italia, gli enti potranno accedere gratuitamente a servizi dedicati per disporre di una documentazione aggiornata e digitale delle proprie infrastrutture – tra cui reti idriche, fognarie e di illuminazione pubblica – e adempiere agli obblighi di conferimento dei dati al SINFI.

Il progetto mette a disposizione attività di raccolta dei dati infrastrutturali, rilievo in campo delle reti e delle infrastrutture, digitalizzazione delle informazioni e aggiornamento dei dati secondo gli standard nazionali SINFI.

L'iniziativa è finanziata attraverso le risorse FSC 2014-2020 a valere sul PSC MIMIT, secondo quanto previsto dalle Delibere CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021 e n. 9 del 14 aprile 2022.

Come partecipare

I Comuni interessati possono consultare il tutorial dedicato, registrarsi sulla piattaforma SINFI e presentare la richiesta attraverso il servizio **“Supporto ai Comuni”**, disponibile dall'8 giugno 2026. Successivamente, attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione con **Infratel Italia**, le amministrazioni potranno accedere ai servizi di supporto tecnico per la raccolta e la digitalizzazione dei dati infrastrutturali.

Le richieste saranno gestite **fino a esaurimento delle risorse disponibili secondo modalità FIFO – First In First Out**, quindi in base all'ordine di presentazione.

[Registrazione alla piattaforma SINFI](#)

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Anticipazione del 90% sui rimborsi per le consultazioni elettorali di marzo 2026

Il Ministero dell'Interno comunica che con decreto dirigenziale del 15 settembre 2026, è stato disposto il pagamento, nella misura pari al 90 per cento delle risorse massime rimborsabili assegnate con decreto a firma del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 14 luglio 2026, a copertura delle spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie e suppletive del 22 e 23 marzo 2026.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l'importo del pagamento sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti”, alla voce di spettanza “RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2026”.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Rendicontazione TBEL anno 2026: contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva annualità 2017-2023

A decorrere dal 1° ottobre 2026 ed entro le ore 24:00 del 31 gennaio 2027 è disponibile il modello informatizzato di certificato del rendiconto (unico e complessivo per tutti i contributi erogati a ciascun ente), esclusivamente con modalità telematica, tramite il [Sistema di trasmissione delle certificazioni degli Enti Locali](#) (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale.

Ogni ente, beneficiario di uno o più dei contributi in oggetto, per una o più annualità, è tenuto alla predisposizione del relativo rendiconto, distinto per singolo contributo e per singola progettazione (C.U.P.).

Si evidenzia che la normativa di cui all'oggetto ha stabilito che i contributi in esame sono soggetti a rendicontazione. A prescindere da tale previsione normativa, si rammenta che l'articolo 158 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.O.E.L.), ha previsto che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche gli enti locali sono tenuti alla presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante.

Si sottolinea che la mancata presentazione del rendiconto comporta l'obbligo di restituzione del contributo assegnato come previsto dal citato articolo 158.

Decreti ministeriali di assegnazione:

- [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2017](#) di assegnazione del contributo per l'anno **2017**;
- [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2018](#), di assegnazione del contributo per l'anno **2018**;

- [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 18 novembre 2019](#), di assegnazione del contributo per l'anno **2019**;
- [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2020](#), di assegnazione del contributo per l'anno **2020**;
- [decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2020](#), di ulteriore assegnazione del contributo per l'anno 2020 a seguito dello scorrimento della graduatoria;
- [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2021](#), di assegnazione del contributo per l'anno **2021**;
- [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2022](#), di assegnazione del contributo per l'anno **2022**;
- [decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2022](#), di ulteriore assegnazione del contributo a seguito dello scorrimento della graduatoria per l'anno 2022 ed erogato nell'anno **2023**.

Guida alla compilazione

La compilazione della certificazione, da trasmettere a partire dal **1° ottobre 2026 ed entro le ore 24:00 del 31 gennaio 2027**, non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale, nella richiamata area riservata del [Sistema di trasmissione delle certificazioni degli Enti Locali](#) ("AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati") alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata (unica per ciascun ente utilizzata, principalmente, dall'Ufficio Ragioneria), è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento.

Tale modello informatico ha già la parte anagrafica precompilata, come anche alcuni dati relativi ai contributi erogati, ivi compresi i dati precedentemente rendicontati, già in possesso di questo Ministero.

La certificazione è unica, ma riguarda tutti i contributi erogati, singolarmente e separatamente indicati, individuabili anche attraverso il C.U.P. oggetto della contribuzione.

Vengono proposti tutti i C.U.P. oggetto di finanziamento. L'ente dovrà indicare, per ciascun progetto C.U.P., tutti i dati richiesti dalla certificazione, pena l'impossibilità di trasmettere la stessa. L'ente deve compilare tutti i campi proposti con il carattere di spunta o con caratteri numerici, anche se a zero.

La compilazione ha inizio con la "Rinuncia al contributo": indicando **"NO"** si continua la compilazione; invece, l'indicazione **"SI"** equivale alla revoca del contributo erogato ed al recupero da parte del Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di una somma pari al contributo erogato.

Occorre precisare che il rendiconto attiene all'aspetto economico-finanziario (spese sostenute ovvero già liquidate) e non all'aspetto tecnico della avvenuta redazione del progetto.

Le spese sostenute oggetto di rendicontazione sono riferite al periodo intercorrente dalla data del decreto di attribuzione del contributo – e/o dalla data di scadenza del termine di presentazione delle relative richieste di contributo, per le progettazioni iniziate nelle more di adozione del decreto di attribuzione – fino alla data del 31 dicembre 2025 (quelle eventualmente sostenute e/o da sostenersi successivamente, a partire dal 1° gennaio 2026, saranno oggetto di un analogo rendiconto incrementale nel prossimo esercizio finanziario).

Per gli enti che nel corso dell'anno 2025 hanno già presentato il rendiconto dichiarando di non aver ancora concluso la progettazione (spunta del NO in relazione al rigo *"Avvenuta conclusione della progettazione"* presente nel modello di certificato), le spese da indicare sono la somma delle spese già indicate nel rendiconto precedente (spese fino al 31/12/2024) con le spese sostenute (liquidate) nell'anno 2025.

Nel caso in cui si dichiara, previa apposizione del segno di spunta nell'apposita casella **"NO"**, la non ancora intervenuta conclusione della progettazione (con riferimento all'aspetto economico-finanziario e non all'aspetto tecnico della avvenuta redazione del progetto), non sarà consentito inserire la "Data termine della progettazione" e la voce *"Importo del finanziamento NON UTILIZZATO"* non viene calcolata. Il tutto viene rimandato al rendiconto del prossimo esercizio finanziario.

Una volta completato l'inserimento dei dati, è possibile scaricare fuori dalla piattaforma TBEL il relativo file *.pdf che dovrà essere sottoscritto digitalmente, in modalità PKCS#7 (.P7M) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e dal SEGRETARIO DELL'ENTE. Quindi l'ente provvederà a caricare sulla piattaforma TBEL il predetto file, adempiendo così alla rendicontazione.

Coloro che sono chiamati a sottoscrivere digitalmente la certificazione devono aver preventivamente censito la propria firma nella sezione "Configurazione Ente" dell'AREA CERTIFICATI –TBEL del sito web della Finanza Locale. Qualora la firma risulti già censita occorre fare attenzione a che la stessa sia associata alla figura professionale chiamata a sottoscrivere la certificazione in esame. Ad esempio, il SEGRETARIO DELL'ENTE delegato a svolgere le funzioni di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dovrà nuovamente censire la propria firma con riferimento al diverso ruolo ricoperto. In assenza di tale modifica il sistema rileverà un errore che non consentirà di completare l'operazione di trasmissione della richiesta.

È importante evidenziare che nel caso di avvenuta liquidazione di tutte le spese relative alla progettazione finanziata (segno di spunta "SI" nell'apposita casella) la differenza positiva tra contributo erogato e somma spesa per la progettazione (economia) sarà recuperata dal Ministero dell'interno secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Nella predetta "[AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati](#)", possono essere consultate le F.A.Q. e trovare i contatti relativi al Sistema Certificazioni Enti Locali per la soluzione di eventuali problematiche connesse con l'utilizzo del sistema telematico di trasmissione dei dati nonché l'apposito manuale.

La trasmissione della certificazione con modalità esclusivamente telematica, tramite il ripetuto Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), è in linea con l'attività intrapresa da tempo da questa Direzione Centrale nel rispetto delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Eventuali certificazioni trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non assolvono all'adempimento certificativo e non saranno ritenute valide ai fini della rendicontazione del contributo statale.

È facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente, sempre telematicamente e comunque entro il 31 dicembre 2025.

Per problematiche esclusivamente informatiche scrivere, lasciando un recapito per eventualmente essere contattati, a: sie.finloc@interno.it, .

per chiarimenti di carattere amministrativo scrivere a: fondoprogettazione.fl@interno.it (Si prega di non inviare email certificate [PEC] a caselle di posta ordinaria in quanto, per ragioni di sicurezza, il sistema non ne permette la lettura)

Leggi l'[articolo](#).

PNRR

Rassegna. Il Pnrr va in porto, ora è caccia ai residui per la manovra

A poco più di cinque anni dall'avvio, nell'aprile 2021, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è arrivato al giro di boa: alla cabina di regia convocata ieri a Palazzo Chigi per l'esame dell'ottava Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr il Governo ha dichiarato ufficialmente raggiunti i 156 obiettivi del primo semestre di quest'anno e si appresta a inoltrare entro il 30 settembre alla Commissione europea la richiesta di pagamento della decima e ultima rata da 28,4 miliardi.

Per un capitolo corposo e complesso che si chiude, però, se ne apre subito un altro: la caccia ai risparmi del Piano, che il decreto 19/2026 del 19 febbraio scorso destina ai conti di tesoreria,

blindandoli e trasformandoli da risorse europee in «soldi nazionali», come ha tenuto a sottolineare nei giorni scorsi il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

Secondo le stime tutte però ancora da verificare, potrebbero valere tra i 3 e i 5 miliardi; residui utili, dunque, non solo a coprire per 1,698 miliardi l'addio al bollo auto e moto e compensare in parte la perdita di gettito delle Regioni, ma anche a soddisfare altre esigenze. Una riserva tanto più preziosa quanto più la legge di bilancio avrà bisogno di ossigeno, in assenza della prospettiva di uno scostamento che l'Esecutivo sembra allontanare dai suoi radar dopo la mancata uscita anticipata dalla procedura Ue per deficit eccessivo.

Ovvia la soddisfazione che il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e la Politica di coesione, Tommaso Foti, ha condiviso con i colleghi, le Regioni, le Province e i Comuni. «Con il conseguimento di tutti i 576 obiettivi del Piano, che continuerà a produrre effetti positivi nei prossimi anni, portiamo a compimento un percorso che va ben oltre sia al continuo incremento della spesa che, al netto degli strumenti finanziari ha superato quota 133 miliardi di euro, sia alla realizzazione delle singole opere», sottolinea, rivendicando che «si tratta di un grande risultato per l'Italia, ma anche di una vittoria del Governo Meloni».

Assieme ai 133,17 miliardi spesi finora, con un aumento del 12% rispetto ai 101,3 miliardi del 30 novembre 2025, vanno considerati i 24 miliardi che l'ultima maxi revisione ha indirizzato agli strumenti finanziari. Come ricorda la Relazione, significa che il perimetro finanziario effettivo di riferimento ammonta a circa 170,4 miliardi e che il tasso di avanzamento della spesa ha raggiunto il 76 per cento. Con differenze anche importanti tra le sette Missioni: si va dall'82,05% della prima (digitalizzazione) al 65,68% della quinta (inclusione e coesione), quella che ha mostrato più ritardi e inciampi nell'attuazione. Foti cita le riforme condotte in porto, dalla Pa alla giustizia, dagli incentivi alle imprese alla revisione del sistema degli appalti pubblici. Ma sono gli investimenti ad aver assorbito la maggior parte dei 194,4 miliardi complessivi del Recovery italiano. In cima alla lista il ministro mette quelli nella sanità: l'attivazione (sofferta) di 1.270 case di comunità e 327 ospedali di comunità, gli oltre 6mila nuovi posti letto di terapia intensiva, le circa 3.200 grandi apparecchiature, i progressi sul fascicolo sanitario elettronico e la telemedicina. Poi snocciola i dati sulle infrastrutture come i 1.700 chilometri di ciclovie e i 4mila chilometri di linee ferroviarie potenziate, gli oltre 153mila nuovi posti negli asili nido, gli interventi nelle scuole con la messa in sicurezza di 1.600 plessi, i 60mila letti negli studentati (ma metà saranno realizzati con la facility), la migrazione al cloud di 284 amministrazioni centrali e di oltre 12mila istituzioni pubbliche.

Si apre ora l'assessment finale: la verifica, da parte di Bruxelles, degli ultimi target e milestone dichiarati raggiunti. Con la coda lunga della spesa che si preannuncia complessa: l'effetto dei lavori conclusi entro la scadenza del 31 agosto si vedrà nel Regis, il cervellone telematico del Mef, soltanto tra settimane. Ulteriori 60 giorni sono concessi per opere marginali, altri sei mesi per i collaudi. Senza contare i progetti non finiti che genereranno spesa ancora per altri mesi, senza la certezza dei rimborsi.

Se la vicenda formale del Piano è conclusa, quella finanziaria andrà avanti ancora a lungo. Al Governo, però, interessa accelerare per chiarire a quanto ammontano le economie che potrà usare per le coperture della manovra. È difficile che prima di ottobre il quadro potrà essere chiaro. Ma è sicuro che su quei risparmi già oggi l'Esecutivo confida molto.

Leggi l'[articolo](#).

TRIBUTI

ANCI. Fiscalità locale, Anci-IFEL: nella nota di lettura le novità del decreto legislativo 147/2026

È disponibile la nota di lettura Anci-IFEL sul decreto legislativo n. 147 del 7 agosto 2026, uno dei principali provvedimenti attuativi della delega fiscale su tributi regionali e locali e federalismo fiscale. Il testo incide sulla disciplina generale del rapporto tributario e sulle singole entrate degli enti territoriali, con ricadute sull'attività amministrativa, regolamentare e organizzativa dei Comuni. Anci aveva espresso mancata intesa in Conferenza Unificata il 28 luglio, giudicando irrisolti alcuni

nodi centrali: l'assenza di una compartecipazione comunale all'IRPEF e, soprattutto, la fiscalizzazione dei trasferimenti alle Regioni che finanziano funzioni fondamentali degli enti locali. Preoccupa in particolare il fondo per il trasporto pubblico locale (oltre 5 miliardi, di cui circa 2,6 ai Comuni che gestiscono direttamente il servizio), per il rischio di maggiore incertezza nell'allocazione delle risorse.

Il decreto accoglie comunque alcune proposte Anci, come l'estensione ai tributi locali degli strumenti del Codice della crisi d'impresa: gli enti potranno partecipare ad accordi con pagamenti parziali o dilazionati, e dovranno definire competenze e procedure interne per valutare le proposte. Tra le novità operative, lettere di compliance e avvisi bonari prima dell'accertamento, da disciplinare nei regolamenti comunali, per favorire l'adempimento spontaneo e ridurre il contenzioso. Per il triennio 2026-2028 sale al 100% la quota ai Comuni per la partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.

Sui tributi: la dichiarazione IMU sarà solo telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo; per la TARI il termine è di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, con aggiornamento di regolamenti e modulistica. Dal 2027 cambiano inoltre le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione IMU e TARI e viene rivista la disciplina sanzionatoria dell'imposta di soggiorno. Per il canone unico patrimoniale scattano dal 2026 gli obblighi di trasmissione e pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, con sanatoria per le delibere 2021-2025 da inserire entro il 31 ottobre 2026. Rilevante, infine, il tavolo tecnico istituito presso il MEF, con due rappresentanti Anci, per studiare la fiscalizzazione dei trasferimenti ai Comuni e possibili forme di compartecipazione ai tributi erariali.

La nota Anci-IFEL approfondisce disposizioni, decorrenze e adempimenti.

[2026 09 23 Anci-IFEL DOC dlgs 147 fiscalita-locale](#)

Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Tributaria. TARI e chiusura stagionale: il tributo scatta se si mantiene la disponibilità dell'immobile

In materia di TARI, il presupposto impositivo si fonda sull'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva e continua produzione giornaliera degli stessi.

La semplice sospensione stagionale dell'attività o la chiusura al pubblico durante i mesi invernali non fa venir meno tale presupposto. I provvedimenti che autorizzano l'apertura ordinaria di un'attività economica certificano infatti la sola stagionalità commerciale, ma non costituiscono un divieto assoluto di utilizzo del complesso. Durante la chiusura al pubblico, la permanenza della disponibilità materiale del bene in capo all'impresa — unita allo svolgimento di manutenzioni, pulizie o custodia — conferma la potenziale attitudine dell'immobile a generare rifiuti, rendendo irrilevante la mera antieconomicità dell'apertura invernale ai fini del prelievo fiscale.

Le riduzioni tariffarie legate alla stagionalità non operano in modo automatico, ma richiedono un'espressa previsione nel regolamento comunale e il rispetto degli oneri formali previsti dall'ordinamento. In quest'ottica, le comunicazioni amministrative inviate agli enti locali o ai gestori del servizio per segnalare le date di apertura e chiusura non sono equiparabili alla formale dichiarazione tributaria necessaria per richiedere esenzioni o agevolazioni.

Sotto il profilo della classificazione tariffaria, la contestazione dei criteri adottati dall'ente locale richiede la prova di uno specifico vizio di legittimità della delibera o del regolamento. La presenza sul territorio di altre strutture analoghe non vincola l'amministrazione ad applicare la medesima categoria, rientrando nella discrezionalità del comune la determinazione delle tariffe in base alla concreta tipologia di attività, alle superfici e alla potenzialità di rifiuti prodotti. Infine, trattandosi di un tributo ad annualità autonoma, eventuali accordi transattivi o conciliativi conclusi per i periodi d'imposta precedenti non vincolano la pretesa tributaria per i periodi successivi.

Leggi l'[articolo](#).

FISCALE

Rassegna. Accordi di cooperazione tra enti, i trasferimenti finanziari non sono soggetti a Iva

Di Andrea Biekar

La risposta n. 167/2026 dell'Agenzia delle Entrate offre alcuni spunti di particolare interesse per gli enti locali chiamati a sviluppare forme di collaborazione istituzionale con altri soggetti pubblici. Pur riguardando formalmente il trattamento Iva di somme trasferite da un Comune a un Consorzio pubblico, la pronuncia assume rilievo soprattutto perché richiama e valorizza il modello di cooperazione disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del dlgs 36/2023.

Nel caso esaminato, un Comune ha affidato a un Consorzio tra enti pubblici l'attuazione di interventi di ammodernamento di un impianto sportivo finanziati dalla Regione, regolando i rapporti mediante un accordo di cooperazione stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Le risorse trasferite erano destinate esclusivamente alla copertura dei costi sostenuti dal Consorzio per la realizzazione dell'intervento. L'Agenzia conclude che tali somme non sono soggette a Iva in quanto non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi. La decisione, tuttavia, non si fonda semplicemente sull'assenza di profitto o sulla qualificazione formale dell'atto, ma sulla natura stessa del rapporto instaurato tra le amministrazioni.

L'articolo 7, comma 4, prevede infatti che la cooperazione tra amministrazioni possa svilupparsi al di fuori delle regole dell'appalto quando le parti perseguono un interesse pubblico, partecipano effettivamente alle attività e operano in una logica collaborativa, senza rapporti sinallagmatici tra le rispettive prestazioni. L'Agenzia riprende questo concetto e lo collega direttamente alla disciplina Iva. Se manca una logica di scambio tra una prestazione e un corrispettivo, viene meno anche il presupposto che giustifica l'applicazione dell'imposta. In altri termini, i trasferimenti finanziari effettuati nell'ambito di una reale cooperazione istituzionale non remunerano un servizio, ma consentono alle amministrazioni coinvolte di perseguire congiuntamente un obiettivo pubblico comune.

La risposta richiama inoltre la Relazione illustrativa al Codice dei contratti, che individua proprio nell'assenza di una logica di scambio l'elemento distintivo degli accordi di cooperazione tra amministrazioni. Non si tratta quindi di un rapporto cliente-fornitore, ma di una modalità organizzativa attraverso la quale soggetti pubblici collaborano per l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.

Per gli enti locali il messaggio è particolarmente rilevante. L'articolo 7, comma 4, non rappresenta soltanto una disposizione in materia di contratti pubblici, ma anche uno strumento organizzativo che consente di valorizzare competenze e strutture presenti nel sistema pubblico senza necessariamente ricorrere al mercato. La cooperazione può riguardare infrastrutture, servizi condivisi, attività tecniche specialistiche o progetti di interesse territoriale che richiedono l'apporto coordinato di più amministrazioni.

La stessa risposta contiene però una cautela importante. L'Agenzia precisa infatti che il proprio parere è reso nel presupposto che l'accordo esaminato integri effettivamente una cooperazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e che la verifica della concreta sussistenza dei relativi requisiti non rientra nelle valutazioni dell'amministrazione finanziaria.

Ne deriva che la qualificazione dell'accordo non può dipendere dalle sole clausole formali. Occorre verificare, nella sostanza, che vi sia una partecipazione effettiva di tutti gli enti coinvolti, una reale condivisione di attività e responsabilità e un obiettivo comune da perseguire. In assenza di tali elementi il rischio è che il rapporto venga ricondotto a una prestazione di servizi, con conseguenze sia sul piano dei contratti pubblici sia sul piano tributario.

La risposta n. 167/2026 assume quindi un significato che va oltre il tema fiscale affrontato. Essa contribuisce a chiarire il ruolo della cooperazione pubblico-pubblico nel nuovo Codice dei contratti, confermando che, quando l'accordo è autenticamente collaborativo e orientato al perseguimento di un interesse pubblico condiviso, i trasferimenti finanziari tra amministrazioni non rappresentano corrispettivi ma strumenti di partecipazione ai costi necessari per realizzare un progetto comune.

In questa prospettiva, l'assenza dell'Iva non costituisce un'agevolazione, ma la naturale conseguenza dell'assenza di quel rapporto sinallagmatico che il legislatore ha individuato come incompatibile con la cooperazione tra amministrazioni prevista dall'articolo 7, comma 4, del dlgs 36/2023.

Leggi l'[articolo](#).

PERSONALE

Corte dei Conti. Incompatibilità dei premi assicurativi per colpa grave dei dipendenti a carico dell'ente locale

L'obbligo di stipulare la polizza assicurativa per la responsabilità amministrativa gravante sul personale dell'ente ricade esclusivamente sul soggetto che assume l'incarico, il quale deve sostenerne interamente il costo.

L'amministrazione locale non dispone di alcun titolo giuridico per imputare al proprio bilancio il relativo premio, né per finanziare coperture integrative o di secondo rischio dirette a garantire la colpa grave dell'agente.

La necessità di tutelare il patrimonio pubblico di fronte a un'eventuale capienza insufficiente della polizza individuale o del patrimonio del responsabile non altera la natura personale del rischio. Di conseguenza, l'interesse dell'ente al risarcimento del danno non trasforma la responsabilità personale del dipendente in un rischio proprio dell'amministrazione. Rimane tuttavia ferma la facoltà dell'ente locale di assicurare danni diretti al proprio patrimonio o la responsabilità civile verso terzi per fatti dei dipendenti nei limiti previsti dalla legge, così come resta la possibilità per il singolo dipendente di stipulare coperture aggiuntive a proprie spese.

Leggi l'[articolo](#).

Corte di Cassazione. Progressioni di carriera e scorrimento graduatorie nella PA: vincoli di bilancio e discrezionalità dell'ente

In materia di pubblico impiego, le clausole dei contratti collettivi che prevedono l'attivazione periodica di selezioni interne per le progressioni di carriera non stabiliscono un obbligo vincolante o automatico a carico della Pubblica Amministrazione, né attribuiscono al dipendente un diritto soggettivo direttamente azionabile.

L'indizione di nuove procedure selettive e l'eventuale scorrimento delle graduatorie degli idonei rientrano nella discrezionalità organizzativa dell'ente pubblico e rimangono condizionati alle concrete scelte sulla pianificazione dei fabbisogni di personale, alla contrattazione integrativa e alla preventiva sussistenza delle autorizzazioni finanziarie necessarie per coprire i posti.

Pertanto, in assenza di risorse economiche espressamente stanziare e dei presupposti autorizzativi previsti dalla legge, la mancata indizione dei concorsi interni o il mancato utilizzo delle graduatorie vigenti non costituiscono un inadempimento datoriale e non danno diritto ad alcun risarcimento del danno.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Formazione obbligatoria per i vicesegretari comunali

Con una nota del 17 settembre l'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in riferimento all'obbligo formativo per i vicesegretari comunali previsto all'art. 2, comma 6-bis, terzo periodo, del D.L. 200/2025 convertito dalla legge 26/2026, provvede alla pubblicazione delle "Linee guida sulle modalità di svolgimento dell'obbligo formativo per vicesegretari comunali" e del decreto direttoriale 11 settembre 2026 che approva l'impianto didattico e le modalità di accertamento ed attestazione

dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Il Ministero evidenzia che le informazioni sulle modalità ed i tempi per la partecipazione ai corsi sono fornite dall'Albo nazionale con apposita comunicazione agli interessati, trasmessa tramite pec indirizzata all'ente locale in cui il vicesegretario svolge le funzioni ed inviata per conoscenza anche alla Sezione regionale ed al vicesegretario stesso, ricordando che il vicesegretario è tenuto ad assolvere l'obbligo formativo tassativamente entro 40 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

Inoltre, il Ministero precisa che il completo svolgimento della formazione nei tempi e nelle modalità prescritte è riconosciuto ai fini del computo delle 40 ore annue di formazione obbligatoria per i dipendenti pubblici, come stabilito dalla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 16 gennaio 2025.

Leggi l'[articolo](#).

ARAN. Ultimi orientamenti applicativi

L'ARAN ha pubblicato, il 23 settembre 2026, gli ultimi orientamenti applicativi in materia di: congedo parentale, formazione e aggiornamento professionale, indennità di servizio esterno, permessi per motivi personali, fondi risorse decentrate.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri?

- **Id: 39099**

All'art. 55, comma 9-bis, "Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale" del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026, sono state riscritte le previsioni sulle modalità di riproporzionamento degli istituti contrattuali fruibili frazionatamente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per quanto riguarda, in particolare, le modalità di proporzionamento degli istituti in oggetto, in caso di rapporto a tempo parziale verticale, come indicato nel comma 9-bis dell'art. 55 del nuovo CCNL:

- il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.lgs. n. 151/2001 è riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo (comma 9-bis lett. d));
- con riferimento al congedo parentale, il numero di giorni è riproporzionato in ragione del rapporto tra il numero di giornate teoriche previste per il lavoratore a tempo parziale nell'anno rispetto al numero delle giornate teoriche del lavoratore a tempo pieno nell'anno (comma 9-bis lett. a));
- mentre, con riferimento ai riposi giornalieri per maternità, la previsione contrattuale prevede espressamente che spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi (comma 9-bis lett. e).

In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l'interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni?

- **Id: 39101**

Giova, innanzitutto, ricordare la distinzione tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, come espressamente indicato all'art. 16 del CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026:

– la retribuzione di posizione viene graduata sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico;

– mentre, la retribuzione di risultato è connessa al raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione degli esiti della valutazione di performance individuale.

In ordine alla necessità o meno del riproporzionamento della retribuzione di posizione in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, all'art. 19, comma 7, del suddetto testo contrattuale, viene espressamente precisato che *"Gli Enti privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni di incarico di EQ che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del*

riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.

Alla luce di quanto sopra esposto, dalla lettura delle disposizioni contrattuali, si ritiene che non vi siano spazi interpretativi diversi da quanto esplicitato al comma 7 dell'art. 19 sopra richiamato e che, pertanto, la retribuzione di posizione, una volta graduata, vada necessariamente riproporzionata alla percentuale di part-time, a differenza della retribuzione di risultato, legata alle valutazioni della performance, che può seguire dinamiche diverse, tenuto, comunque, conto di quanto previsto all'art. 55, comma 11, del CCNL 23.02.2026, ai sensi del quale *“I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti collettivi integrativi”*.

Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l'indennità prevista dall'art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale?

- **Id: 39104**

Si premette che per il personale inserito in regime di turnazione, il trattamento indennitario per turno previsto dall'art. 25 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026 è finalizzato ad indennizzare l'avvicendamento orario garantito dal personale coinvolto. Qualora il dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, durante l'orario in cui avrebbe dovuto svolgere la prestazione lavorativa, sia impegnato in un corso di aggiornamento professionale, avrà diritto a percepire l'indennità di turno.

Si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell'art. 37, comma 6, del medesimo CCNL del 23 febbraio 2026 *“Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti...”*.

Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell'Interno e al quale è altresì riconosciuta l'Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l'Indennità di servizio esterno di cui all'art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026?

- **Id: 39106**

In merito all'indennità di servizio esterno, come disciplinata dall'art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026, preme evidenziare che nel comma 2 del richiamato articolo vengono esplicitate le causali legittimanti l'erogazione di detta indennità. La norma dispone difatti che *“L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni”*, ragione per cui la valutazione, di prerogativa datoriale, va fatta in funzione dei disagi connessi all'ambiente esterno.

Nell'ambito del congedo parentale di cui all'art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati, complessivamente per entrambi i genitori, retribuiti per intero, debbano intendersi “i primi trenta giorni in assoluto”, a prescindere dalla situazione lavorativa (privata/pubblica) dei genitori interessati?

- **Id: 39109**

Come già chiarito in precedenti orientamenti (vedasi Id: 31055/2023), il CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024, siglato in data 23.02.2026, all'art. 35, comma 3, prevede che nei “primi trenta giorni” di congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e ss.mm.ii, al lavoratore/lavoratrice spetta l'intera retribuzione. Si tratta di un periodo che può essere riconosciuto – per ciascun figlio – una sola volta e non può essere, pertanto, duplicato nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore cambi datore di lavoro pubblico tra quelli ricompresi nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dal comparto di appartenenza di tali amministrazioni. Tale periodo non è, pertanto, da intendersi in assoluto come i primi trenta giorni di congedo, ma come i primi trenta giorni di congedo alle dipendenze di un

datore di lavoro pubblico rientrante nelle fattispecie normative sopra richiamate.

Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati?

- **Id: 39111**

Giova, innanzitutto, ricordare che, come si evince dalla formulazione letterale della disposizione contenuta all'art. 32 del CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, i permessi per motivi personali o familiari in esame "possono" essere concessi al dipendente su sua espressa richiesta. Tale richiesta, rispetto alle discipline previgenti, non necessita di motivazione.

Il Dirigente/Responsabile può, per esigenze organizzative, negare tale fruizione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato come espressamente indicato al comma 1 dell'art. 32 in oggetto. La formalizzazione deve avvenire con le modalità adottate dall'Ente.

Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell'art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026?

- **Id: 39114**

Stante la formulazione letterale della previsione ancora vigente dell'art. 79, comma 4 del CCNL 16.11.2022 in ordine alle tipologie di risorse che gli enti che si trovino in condizioni di dissesto possono inserire nel Fondo risorse decentrate, si ritiene che lo stato di dissesto non precluda l'inserimento nella parte stabile del Fondo degli incrementi disposti dall'art. 58, comma 1, del CCNL 2022-2024.

Tali incrementi sono di natura stabile per espressa previsione del CCNL; pertanto, le quote di competenza degli anni 2024 e 2025 possono essere inserite, anche in caso di dissesto, nella parte variabile del Fondo 2026, secondo quanto previsto all'art. 59, comma 1, ultimo periodo del CCNL 2022-2024.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Ritorsioni verso il dipendente comunale, sanzione di 10.000 euro al Segretario Generale

Con la delibera n. 348 del 15 settembre 2026, il Consiglio Anac ha irrogato la sanzione di 10.000 euro nei confronti di un Segretario Generale per aver adottato due sanzioni disciplinari ai danni di un dipendente comunale. La vicenda riguarda un lavoratore che, a seguito di molteplici segnalazioni effettuate al Responsabile anticorruzione (Rpct), aveva richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione di accertare il carattere ritorsivo di alcune misure adottate nei suoi confronti dall'Amministrazione comunale. Il tutto, in violazione della normativa whistleblowing.

Veniva così avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/01, applicabile ratione temporis al caso di specie, nei confronti del Sindaco e del Segretario Generale, al fine di accertare la natura ritorsiva degli atti lamentati dal lavoratore.

Il procedimento sanzionatorio, relativamente alla responsabilità del Segretario Generale firmatario di due sanzioni disciplinari adottate nei confronti del dipendente, era stato sospeso – ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. b) del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001" (Regolamento WHIB), applicabile ratione temporis – a causa della pendenza di una controversia innanzi al Giudice del Lavoro, avente il medesimo oggetto.

Relativamente alla responsabilità del Sindaco, il Consiglio dell'Anac, con la delibera n. 426 del 25 settembre 2024, aveva deciso di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro per il comportamento ritorsivo posto in essere ai danni del dipendente segnalante. Il 18 agosto 2026, il lavoratore ha formalmente comunicato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello, con cui era stata definita la controversia giurisdizionale per la quale il procedimento sanzionatorio era stato sospeso.

Dopo aver esaminato gli esiti del giudizio, Anac ha ritenuto di dover riattivare il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. b) del Regolamento WHIB, secondo il quale i

termini sono sospesi “in caso di pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio”, poi “formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio”; ciò al fine di valutare gli eventuali profili di responsabilità del Segretario Generale. La portata del giudicato è risultata, infatti, particolarmente significativa, in quanto lo stesso ha investito le ragioni per le quali l'Autorità aveva ritenuto necessario attendere la decisione del Giudice del Lavoro, ed è stato considerato che, all'esito del primo e del secondo grado, entrambe le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti del dipendente erano state annullate per motivazioni rilevanti ai sensi della normativa whistleblowing. Il Consiglio Anac, nell'ambito dell'istruttoria, ha così valutato le sanzioni disciplinari, anche alla luce dell'esito definitivo del giudizio, e ha ritenuto integrata la violazione della disciplina.

“Gli argomenti difensivi forniti dal Segretario Generale – scrive Anac nella delibera – risultano inconferenti e non dimostrano l'esistenza di effettive e concrete ragioni, non connesse alla precedente segnalazione, che giustificano entrambe le iniziative disciplinari; iniziative che, in base agli atti, continuano ad apparire un'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore (la presentazione della segnalazione)”.

Leggi l'[articolo](#).

PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Rassegna. L'abbandono della pretesa creditoria dell'ente sull'in house produce un effetto patrimoniale non neutrale

Di Andrea Biekar

La rinuncia a un credito verso una società in house può trasformarsi in una forma indiretta di soccorso finanziario. È questo il principale messaggio che emerge dalla deliberazione n. 98/2026 della Corte dei conti Emilia-Romagna.

La questione nasce da una richiesta di parere da un Comune emiliano che chiedeva se fosse possibile non procedere al recupero di interessi di mora dovuti dalla propria società in house quando la scelta fosse funzionale a garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale.

La Sezione non entra nel merito della legittimità dell'operazione. Il quesito viene dichiarato inammissibile perché strettamente collegato a una specifica decisione gestionale dell'ente. Una risposta positiva o negativa avrebbe finito per influenzare direttamente il percorso decisionale del Comune, travalicando i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti. La Sezione, nel motivare la decisione, sviluppa considerazioni che travalicano il caso specifico e che interessano l'intero sistema delle partecipazioni pubbliche. La Corte opera, infatti, uno spostamento di prospettiva particolarmente significativo. Pur partendo da un quesito relativo agli interessi moratori, la deliberazione individua il vero nodo giuridico nella rinuncia a un credito vantato dall'ente locale. Secondo la Sezione, la fattispecie sembra riconducibile all'istituto civilistico della rinuncia al credito, disciplinato dall'articolo 1236 del codice civile, oppure, al ricorrere dei presupposti richiesti dall'articolo 1965 del codice civile, a una possibile operazione transattiva. La Corte riconosce che tali strumenti possono essere utilizzati anche dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio della propria capacità di diritto privato. Questa capacità, tuttavia, non può essere esercitata liberamente come accade nei rapporti tra soggetti privati, ma deve sempre confrontarsi con i principi di legalità, imparzialità, buon andamento, economicità, trasparenza e sana gestione finanziaria che trovano fondamento negli articoli 81 e 97 della Costituzione.

Il rischio del soccorso finanziario indiretto

È nella seconda parte della motivazione che la deliberazione assume particolare rilevanza operativa. La Corte richiama infatti i limiti posti dall'articolo 14, comma 5, del Dlgs 175/2016, norma che pone stringenti limiti agli interventi di sostegno economico a favore delle società partecipate in condizioni di difficoltà. In questo contesto la Sezione formula l'affermazione più significativa dell'intera pronuncia: «la rinuncia ad un credito nel caso di specie può costituire realisticamente una forma di soccorso finanziario». La Corte non afferma che qualsiasi rinuncia a un credito integri

automaticamente una violazione del divieto di soccorso finanziario. Tuttavia, segnala con chiarezza che, quando il creditore è l'ente locale e il debitore è una società in house, l'abbandono di una pretesa creditoria produce un effetto patrimoniale che non può essere considerato neutrale. In termini sostanziali, infatti, la società beneficia di un alleggerimento della propria posizione debitoria mentre l'ente rinuncia a una componente del proprio patrimonio. È proprio questo effetto economico che impone una valutazione particolarmente rigorosa della scelta amministrativa. Pur evitando di pronunciarsi sul caso concreto, la Corte indica con nettezza quale sarebbe il terreno sul quale valutare la legittimità di operazioni analoghe. L'eventuale rinuncia al credito dovrebbe essere accompagnata da una motivazione particolarmente robusta e da un'istruttoria capace di dimostrare:

- le ragioni effettive dell'operazione;
- l'interesse pubblico perseguito;
- il rapporto tra la rinuncia patrimoniale e la continuità del servizio pubblico;
- il bilanciamento tra tutela del patrimonio dell'ente e altri interessi pubblici coinvolti;
- la compatibilità della scelta con i principi di sana gestione finanziaria.

La deliberazione richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui la motivazione costituisce il presidio essenziale della legittimità dell'azione amministrativa e deve consentire la piena ricostruzione dell'iter logico e giuridico che ha condotto alla decisione.

La lezione che arriva dalla magistratura contabile è chiara: quando un ente locale rinuncia a un credito verso una propria partecipata, non è sufficiente richiamare genericamente la continuità del servizio pubblico. Occorre dimostrare, con un'istruttoria approfondita e una motivazione particolarmente rigorosa, che l'operazione sia compatibile con la tutela del patrimonio pubblico e con i limiti posti dal Testo unico delle società partecipate.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Partecipazione a società turistiche: obbligo di motivazione analitica per i Comuni

La Corte dei Conti ha espresso un parere di non conformità nei confronti della delibera con cui un piccolo ente locale ha stabilito di aderire a una società consortile a responsabilità limitata per la promozione e la gestione delle attività turistiche territoriali, mediante l'acquisto di una quota azionaria.

I giudici contabili hanno evidenziato come l'adesione a tali organismi costituisca un'opzione facoltativa per le amministrazioni comunali, le quali possono perseguire le medesime finalità istituzionali e di valorizzazione del territorio anche attraverso strumenti gestionali alternativi, senza necessariamente acquisire quote societarie. Trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale e non dell'adempimento di un obbligo di legge, l'atto amministrativo è soggetto all'onere di motivazione analitica rafforzata previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Nel merito, la decisione di acquisto è stata ritenuta carente sotto molteplici profili programmatici e istruttori. Riguardo alla necessità della scelta, l'atto deliberativo non ha dimostrato l'effettiva indispensabilità dello strumento societario rispetto all'autoproduzione o all'esternalizzazione dei servizi, limitandosi ad affermazioni generiche sulla coerenza dell'operazione con gli obiettivi dell'ente. Sul piano della sostenibilità finanziaria, l'amministrazione non ha svolto un'approfondita verifica dello stato economico-patrimoniale e dei costi di gestione della società partecipata, omettendo di valutare i potenziali rischi futuri e gli oneri accessori connessi alla qualità di socio. Inoltre, difetta un'istruttoria volta ad accertare la convenienza economica dell'intervento societario e l'assenza di duplicazioni di funzioni già svolte da altri organismi. Infine, l'ente non ha fornito la motivazione necessaria per escludere eventuali profili di incompatibilità con la disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, né ha dato prova di aver preventivamente sottoposto lo schema di provvedimento alla procedura obbligatoria di consultazione pubblica. In conclusione, qualora l'ente locale intenda comunque perfezionare l'operazione e discostarsi dal rilievo formulato dalla magistratura contabile, dovrà adottare un nuovo provvedimento analiticamente motivato e darne adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Leggi l'[articolo](#).

VARIE

Rassegna. Trasparenza degli enti locali, entro mercoledì le risposte alle contestazioni di Anac

Entro il 30 settembre i Comuni e gli altri enti locali che hanno ricevuto la comunicazione di mancato rispetto dei vincoli di trasparenza per l'anno 2024 devono comunicare all'Anac le iniziative che hanno assunto. In particolare, se hanno colmato le lacune riscontrate alle date del 31 maggio 2025 e del 30 novembre dello stesso anno per le informazioni relative all'anno 2024 dall'Oiv o Nucleo di Valutazione o altro organismo analogo.

Leggi l'[articolo](#).

DIPE. CUP non visibile su OpenCUP: chiarimenti per le procedure su MePA

La mancata presenza di un Codice Unico di Progetto (CUP) sul portale OpenCUP non pregiudica la validità né indica un errore, poiché la piattaforma open data viene aggiornata mensilmente. La fonte ufficiale per verificare e attestare la corretta generazione del codice rimane il Sistema CUP, al quale i soggetti titolari possono accedere direttamente per estrarre la documentazione valida ai fini amministrativi, anche su MePA.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Nomina del presidente del consiglio nei piccoli comuni: rispetto dei termini statutari e vincoli di mandato

Un comune sotto i 15.000 abitanti ha introdotto nello statuto la figura del presidente del consiglio comunale, la cui clausola prevede espressamente che l'elezione debba avvenire nella prima seduta successiva alle consultazioni elettorali, subito dopo la convalida degli eletti. Il Ministero dell'Interno ha espresso parere negativo sulla nomina effettuata a quasi cinque anni dall'insediamento della giunta, precisando che, in ottemperanza alla specifica formulazione dello statuto locale, l'elezione del presidente non può avvenire a fine mandato ma dovrà essere rinviata al rinnovo del consiglio comunale.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Costituzione di gruppi consiliari monopersonali: la tassatività delle deroghe nei regolamenti locali

In materia di organismi consiliari, la disciplina dei gruppi e delle relative prerogative è interamente devoluta allo statuto e al regolamento dell'ente locale. Il Ministero dell'Interno ha chiarito che non è ammissibile la costituzione di un gruppo consiliare monopersonale da parte di un consigliere fuoriuscito dalla propria forza politica di origine, qualora le norme interne prevedano la soglia minima di due componenti ed escludano espressamente le deroghe per recesso individuale. La formazione di un gruppo unico è infatti consentita esclusivamente nelle fattispecie tipiche e tassativamente codificate dal regolamento locale, come nel caso di unico eletto di lista o di forze politiche con rappresentanza parlamentare qualificata.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da luglio ad agosto 2026

Le stazioni appaltanti che hanno effettuato procedure di affidamento nel periodo luglio – agosto 2026 sono tenute al versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Sul [Portale dei pagamenti di Anac](#) sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare afferenti agli avvisi è disponibile sul servizio [Gestione Contributi Gara](#) (GCG).

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Stazioni appaltanti, 3.967 qualificate a metà del 2026

Al 30 giugno 2026, l'ANAC rileva 3.967 stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate per progettazione e affidamento nel nuovo biennio, con la maggior parte degli enti accreditata in entrambi i settori e con oltre il 50% di qualificazioni di livello massimo. Nel settore dell'esecuzione, introdotto nel 2025, si contano 6.510 amministrazioni qualificate, prevalentemente concentrate nelle regioni del Nord. L'analisi evidenzia una sostanziale stabilità complessiva rispetto al periodo precedente, segnalando l'esperienza pregressa nella gestione delle gare come il fattore determinante per il raggiungimento dei punteggi qualificanti rispetto alla formazione del personale.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Attestazioni OIV 2024: rinvio del termine al 31 ottobre per la compilazione del questionario

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha prorogato al 31 ottobre 2026 il termine per la compilazione del questionario relativo al monitoraggio delle attestazioni OIV/ODV riferite all'annualità 2024. Il differimento si è reso necessario per gestire i numerosi chiarimenti richiesti dagli enti e per garantire un congruo termine a quelli che non avevano ricevuto tempestivamente la PEC iniziale. L'ANAC ha precisato che la selezione dei destinatari ha interessato i soggetti non adempienti per assenza di attestazione, per incompletezza dei dati o per irregolarità formali, quali la pubblicazione fuori da "Amministrazione Trasparente" o l'errata indicazione dei campi per gli obblighi non applicabili. La proroga in questione riguarda esclusivamente la verifica delle attestazioni 2024 e non modifica le scadenze previste per le rilevazioni 2025 di cui alla Delibera OIV n. 168/2026.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Convocazione del consiglio su richiesta della minoranza: obbligo di adempimento e poteri sostitutivi del Prefetto

Il Ministero dell'Interno ha ribadito che il presidente del consiglio comunale ha l'obbligo vincolante di convocare l'assemblea straordinaria se richiesta da almeno un quinto dei consiglieri, pena l'intervento sostitutorio del Prefetto. La verifica del presidente deve limitarsi al profilo formale della sottoscrizione, con facoltà di rifiuto circoscritta ai soli casi di materia illecita, impossibile o estranea alle competenze dell'organo. Né le valutazioni espresse nella conferenza dei capigruppo né le informative informali del sindaco possono sanare la mancata convocazione o estinguere il diritto della minoranza al dibattito in aula.

Leggi l'[articolo](#).

MEF. Applicativo Immobili: la rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici riferiti al 31/12/2025 proseguirà anche dopo il 30 settembre 2026

Per rispondere all'elevato numero di richieste pervenute e consentire alle Amministrazioni di

completare la comunicazione dei dati riferiti al 31/12/2025, l'applicativo Immobili rimarrà aperto anche dopo il 30 settembre 2026. La nuova data di chiusura sarà comunicata con congruo anticipo su questo Portale.

Leggi l'[articolo](#).

UPI, MEF, Consip e UPI, rafforzano la collaborazione per gli acquisti pubblici delle Province

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consip e l'Unione delle Province d'Italia hanno siglato un accordo di collaborazione per ottimizzare la gestione degli acquisti pubblici a livello locale. L'intesa mira a mappare le esigenze delle Province, rafforzare le competenze dei funzionari tramite attività formative congiunte e potenziare l'uso degli strumenti del Programma di razionalizzazione della PA. L'obiettivo principale è supportare in modo più mirato ed efficace gli enti territoriali nella realizzazione degli investimenti, inclusi quelli finanziati con risorse nazionali ed europee.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it